

L.R. 2 marzo 2005, n. 8 ⁽¹⁾.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005, [art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002](#)) ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° marzo 2005, n. 4, suppl. straord. 9 marzo 2005, n. 6.

(2) La legge finanziaria 2005 con la quale è stata attuata la manovra di finanza regionale per l'anno 2005, è stata approvata con L.R. 2 marzo 2005, n. 9.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28](#), in relazione all'allegato B, n. 26), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 2, commi 7 e 9, dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 6, dell'art. 7, commi da 1 a 9, dell'art. 8, dell'art. 9, commi 2 e 4, dell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 e dell'art. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto [art. 3, L.R. n. 28/2011](#).

TITOLO I

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 1 ⁽⁴⁾

[1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall'art. 1 della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7, è fissato al 30 giugno 2005.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'[art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81](#) e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all'UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l'anno 2005 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4 e alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dagli enti medesimi.

4. La Giunta regionale, sulla base dei principi e degli obiettivi della [legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#), predispone specifici programmi triennali concernenti azioni di valorizzazione, salvaguardia, manutenzione, ripristino e recupero dei territori montani delle aree ricadenti nei comuni di Acri, Casabona, Fabrizia, Longobucco, Nardodipace, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore e della Comunità Montana di Verbicaro.

5. I programmi sono realizzati dall'AFOR a cui è affidata la predisposizione dei progetti annuali e la gestione degli stessi. L'AFOR utilizzerà la sua struttura tecnico-amministrativa ed i lavoratori che hanno prestato la propria opera con i Comuni

interessati dalla presente norma. Il numero dei suddetti lavoratori è riportato nel decreto n. 17179 del 21 ottobre 2004 del Dipartimento Forestazione e non può essere incrementato e/o reintegrato neanche a seguito di pensionamenti e/o fuoriuscite dal bacino.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 10.000.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040511) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato B, n. 26), della stessa legge, ad eccezione dell'*art. 2, commi 7 e 9, dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 6, dell'art. 7, commi da 1 a 9, dell'art. 8, dell'art. 9, commi 2 e 4, dell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 e dell'art. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto *art. 3, L.R. n. 28/2011*.*